

FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI AI SENSI DELLA LEGGE N. 40 DEL 5 GIUGNO DI
CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 (DECRETO LIQUIDITA'), E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

INFORMAZIONI SULLA BANCA



Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a.
Via Ottavio Serena, n. 13 - 70022 - Altamura (BA)
Tel.: 080/8710268 -Fax: 080/8710745
[trasparenza@bppb.it / www.bppb.it]
Iscrizione all'Albo delle Banche 05293.6 / codice ABI 05385

DATI E QUALIFICA DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE:

Nome _____ Cognome _____

Sede _____ Telefono _____ E-mail _____

Iscrizione ad Albi o elenchi _____ Qualifica _____

Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco _____

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI AI SENSI DELLA LEGGE N. 40 DEL 5 GIUGNO DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 (DECRETO LIQUIDITA'), E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questi finanziamenti sono concessi dalla banca, assistiti dall'intervento della garanzia pubblica di MCC o da ISMEA, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 ("Decreto Liquidità") e successive modifiche e integrazioni – finalizzati al ripristino della liquidità, sostegno agli investimenti e rinegoziazione/consolidamento passività finanziarie - a favore di imprese la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Nell'ambito del suddetto disposto normativo, fino al 30/06/2022 i soggetti beneficiari finali, nel rispetto del limite dimensionale della definizione delle micro, piccole e medie imprese (PMI) - individuate nell'insieme dell'intero gruppo societario che complessivamente occupano meno di 250 dipendenti (ULA) e sommano un totale fatturato fino a 50 milioni di euro e totale bilancio fino a 43 milioni di euro – possono accedere alla presente misura di garanzia gratuitamente e senza alcuna valutazione del fondo, per un importo massimo di plafond di euro 5 milioni e, comunque, nel rispetto dei parametri di finanziabilità previsti dal Regime di Aiuti U.E. del "Temporary Framework" di seguito indicati.

Data Aggiornamento 01/02/2022

Foglio Informativo Finanziamenti Chirografari alle Imprese Decreto Liquidità
(pag. 1 di 15)

FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI AI SENSI DELLA LEGGE N. 40 DEL 5 GIUGNO DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 (DECRETO LIQUIDITÀ), E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

La commissione di garanzia sarà gratuita sino al 31/03/2022, a partire dal 01/04/2022 sarà applicata, ove prevista, una commissione una tantum calcolata da MCC/ISMEA.

Nel presente Foglio Informativo, i riferimenti al “Decreto Liquidità” devono intendersi al testo del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 art. 13 così come modificato dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e successive modifiche e integrazioni.

Non possono accedere ai finanziamenti disciplinati dal presente Foglio Informativo i soggetti che presentano esposizioni classificate a “sofferenza”, nonché altre tipologie di crediti deteriorati di cui all’art. 13, comma 1, lettera g) del “Decreto Liquidità”.

Finanziamenti di importo max € 30.000 (Decreto Liquidità, art. 13 comma 1 lettera m - art. 13 comma 11)

Questa tipologia di finanziamenti sono assistiti dall’intervento di garanzia rilasciata da MCC/ISMEA con copertura al 80%, a favore di micro, piccole e medie imprese (PMI), oltre a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, ad associazioni professionali e a società tra professionisti (compresi studi professionali), nonché ad agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e a broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (vengono considerate non ammissibili le sole attività economiche ricadenti nella Divisione 64 e 65 nell’ambito della Sezione K dell’ATECO 2007). Possono accedere anche le imprese agricole, forestali e della pesca, dell’acquacoltura e dell’ippicoltura, i consorzi di bonifica e birrifici artigianali, nonché enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Si tratta di finanziamenti a medio/lungo termine, aventi le seguenti caratteristiche:

- durata estendibile fino a 180 mesi, con rimborso a rate mensili posticipate secondo un piano di ammortamento a scadenze concordate, di cui la quota capitale non rimborsabile prima di 24 mesi dall’erogazione;
- importo concedibile fino a 30.000,00 euro, comunque non superiore al 25% dell’ammontare del fatturato 2020, o alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, al doppio della spesa salariale annua 2020 (compresi gli oneri sociali ed il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti). L’ammontare dei ricavi o in alternativa della spesa salariale sono desumibili dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia. Per le sole imprese agricole che non presentano bilancio, i ricavi sono desumibili dalla Dichiarazione Iva alla voce “volume d’affari”; per le imprese che hanno avviato l’attività successivamente al 01/01/2019, in mancanza di bilancio depositato o dichiarazione fiscale presentata, potrà essere acquisita altra idonea dichiarazione anche mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 47 DPR 28/12/2000 nr. 445.

Finanziamenti di importo max € 800.000 (Decreto Liquidità, art. 13 comma 1 lettera n)

Questa tipologia di finanziamenti è rivolta alle micro, piccole e medie imprese (PMI), professionisti ed imprese agricole che dichiarano un fatturato non superiore a 3,2 milioni euro e dichiarano sotto la propria responsabilità che l’attività sia stata danneggiata dall’emergenza epidemiologica Covid-19.

FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI AI SENSI DELLA LEGGE N. 40 DEL 5 GIUGNO DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 (DECRETO LIQUIDITA'), E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Si tratta di finanziamenti a medio/lungo termine aventi le seguenti caratteristiche:

- assistiti dalla garanzia rilasciata da MCC/ISMEA con copertura al 80% del valore dell'importo richiesto per durata fino a 96 mesi (la garanzia ISMEA si riduce al 70% per durata superiore a 96 mesi e fino a 120 mesi). Tale misura prevede l'intervento di garanzia aggiuntiva, richiesta per il tramite di un Confidi o di altri soggetti abilitati, fino alla concorrenza della copertura al 100% dell'importo del finanziamento (spese commissioni ed oneri previsti dallo stesso confidi);
- per le rispettive tipologie di garanzia, entro la durata massima prevista, potrà essere incluso un preammortamento fino a 18 mesi elevabile a 24 mesi per importi superiori a 25.000 euro;
- importo massimo 800.000,00 euro, tenuto conto della somma di eventuali precedenti interventi concessi nell'ambito della medesima misura 3.2 degli Aiuti Temporanei U.E., comunque, non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del 2019, o alternativamente, al doppio della spesa salariale annua sostenuta nel 2020 (compresi gli oneri sociali ed il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti), desunti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione fiscale. Per le sole imprese agricole che non presentano bilancio, i ricavi sono desumibili dalla Dichiarazione Iva alla voce "volume d'affari". Per le imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 01/01/2019, in mancanza di bilancio depositato o dichiarazione fiscale, potrà essere acquisita altra idonea dichiarazione anche mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 47 DPR 28/12/2000 nr. 445.

Finanziamenti finalizzati ad investimenti/sostegno al circolante di importo nel limite del plafond disponibile della garanzia concedibile [max di euro 5 milioni per singola impresa] (Decreto Liquidità, art. 13 comma 1 lettera c - art. 13 comma 11)

Questa tipologia di finanziamenti è rivolta alle micro, piccole e medie imprese (PMI), professionisti ed imprese agricole, la cui garanzia è concedibile nell'ambito del Regime di Aiuti Temporanei U.E. della misura 3.2, prevedendo un importo massimo di finanziabilità, sommato all'importo totale di altre analoghe operazioni eventualmente già garantite nell'ambito della stessa misura, non superiore:

- al 25% dell'ammontare del fatturato annuo del 2019, o alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi,
- al doppio della spesa salariale annua sostenuta nel 2020 (compresi gli oneri sociali ed il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti), desunti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione fiscale;
- alla copertura del fabbisogno finanziario dei costi del capitale d'esercizio e dei costi di investimento previsti nei successivi 18 mesi, da attestarsi mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario del sensi dell'art. 47 DPR 28/12/2000 n.445;
- nel caso di imprese costituite successivamente al 01/01/2019 e in mancanza di bilancio depositato o dichiarazione fiscale, ai costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività, da attestarsi con autocertificazione ai sensi dell'art. 47 DPR 28/12/2000 n.445 .

Si tratta di finanziamenti a medio/lungo termine, aventi le seguenti caratteristiche:

FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI AI SENSI DELLA LEGGE N. 40 DEL 5 GIUGNO DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 (DECRETO LIQUIDITA'), E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

- assistiti dalla garanzia rilasciata da MCC/ISMEA con copertura al 80% del valore dell'importo richiesto per durata fino a 96 mesi (la garanzia ISMEA si riduce al 70% per durata superiore a 96 mesi e fino a 120 mesi).
- per le rispettive tipologie di garanzia, nella durata massima prevista, potrà essere incluso un preammortamento fino a 18 mesi elevabile a 24 mesi per importi superiori a 25.000 euro

Per le operazioni finanziarie che non dovessero rispettare i suddetti requisiti di finanziabilità e di durata, nell'ambito della misura 3.2 del Regime di Aiuti Temporanei U.E. previste per l'emergenza epidemiologica da covid-19, alternativamente, si potrà accedere all'intervento di garanzia MCC/ISMEA ai sensi dei Regolamenti "de minimis" o ai sensi del Regolamento UE 651/2014, di cui per maggiori dettagli si rimanda al Foglio Informativo della specifica tipologia di garanzia richiesta in procedura ordinaria.

Finanziamenti finalizzati alla rinegoziazione/consolidamento passività B.T. presso ns banca (Decreto Liquidità, art. 13 comma 11 e art.13 comma 1 lettera e)

Questa tipologia di finanziamenti è rivolta alle micro, piccole e medie imprese (PMI), professionisti ed imprese agricole e sono finalizzati alla sostituzione/rimodulazione di debiti detenuti dalla stessa presso la nostra Banca. Inoltre, tali finanziamenti prevedono l'erogazione di credito aggiuntivo in misura non inferiore al 25% dell'accordato originario degli affidamenti oggetto di consolidamento, ovvero del debito residuo dei finanziamenti da rinegoziare, e l'applicazione di un tasso migliorativo rispetto alla media ponderata dei tassi precedentemente applicati.

La garanzia è concedibile nell'ambito del Regime di Aiuti Temporanei U.E. della misura 3.2, prevedendo un importo massimo di finanziabilità, sommato all'importo totale di altre analoghe operazioni eventualmente già garantite nell'ambito della stessa misura, non superiore:

- al 25% dell'ammontare del fatturato annuo del 2019, o alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi,
- al doppio della spesa salariale annua sostenuta nel 2020 (compresi gli oneri sociali ed il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti), desunti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione fiscale;

Si tratta di finanziamenti a medio/lungo termine, aventi le seguenti caratteristiche:

- assistiti dalla garanzia pubblica rilasciata da MCC/ISMEA con copertura al 80% del valore dell'importo richiesto per durata fino a 96 mesi (la garanzia ISMEA si riduce al 70% per durata superiore a 96 mesi e fino a 120 mesi).
- per le rispettive tipologie di garanzia, nella durata massima prevista, potrà essere incluso un preammortamento fino a 18 mesi elevabile a 24 mesi per importi superiori a 25.000 euro

Per le operazioni finanziarie che non dovessero rispettare i suddetti requisiti di finanziabilità e di durata, nell'ambito della misura 3.2 del Regime di Aiuti Temporanei U.E. previste per l'emergenza epidemiologica da covid-19, alternativamente, si potrà accedere all'intervento di garanzia MCC/ISMEA ai sensi dei Regolamenti "de minimis" o ai sensi del Regolamento UE 651/2014, di cui per maggiori dettagli si rimanda al Foglio Informativo della specifica tipologia di garanzia richiesta in procedura ordinaria.

FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI AI SENSI DELLA LEGGE N. 40 DEL 5 GIUGNO DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 (DECRETO LIQUIDITA'), E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Principali rischi:

Tra i principali rischi connessi alle suddette tipologie di finanziamento vanno tenuti presenti:

- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il finanziamento sia a tasso fisso.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Finanziamenti di importo max € 30.000 (Decreto Liquidità, art. 13 comma 1 lettera m art. 13 comma 11))

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
5,23 %

Calcolato al tasso di interesse del 5,00 % su un capitale di € 25.000,00 per la durata di 60 mesi

Il TAEG sopra riportato è in via meramente esemplificativa, ipotizzando il rilascio di una garanzia pari al 90% dell'importo finanziato.

VOCI		COSTI
	IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE	Euro 30.000,00
	DURATA massima (mesi)	180 mesi, comprensivi di un periodo di a 24 mesi
TASSI	TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO (*)	5,00%
	TASSO DI INTERESSE DI PREMMORTAMENTO	Uguale al tasso di interesse nominale annuo.
	TASSO DI MORA	tasso del finanziamento maggiorato di 3 punti percentuali

(*) Tasso fisso valido per tutta la durata del finanziamento.

FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI AI SENSI DELLA LEGGE N. 40 DEL 5 GIUGNO DI
CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 (DECRETO LIQUIDITA'), E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Finanziamenti di importo max € 800.000 (Decreto Liquidità, art. 13 comma 1 lettera n)

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
5,66 %

Calcolato al tasso di interesse del 5,00 % su un capitale di € 100.000,00 per la durata di 60 mesi
Il TAEG sopra riportato ha solo valore indicativo essendo formulato in relazione all'esempio considerato.

VOCI		COSTI
	IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE	Euro 800.000,00
	DURATA (mesi)	fino a 96 mesi, comprensivo del preammortamento fino a 18 mesi, elevabile a 24 mesi per importi superiori a 25.000,00 euro, per finanziamenti assistiti da Garanzia MCC, richiesta nell'ambito del regime di aiuti "temporary framework". fino a 120 mesi, comprensivo del preammortamento fino a 18 mesi, elevabile a 24 mesi per importi superiori a 25.000,00 euro, per finanziamenti assistiti da Garanzia ISMEA, richiesta nell'ambito del regime di aiuti "temporary framework".
TASSI	TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO (*)	5,00%
	TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO	Uguale al tasso di interesse nominale annuo.
	TASSO DI MORA	tasso del finanziamento maggiorato di 3 punti percentuali

(*) Tasso fisso valido per tutta la durata del finanziamento

FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI AI SENSI DELLA LEGGE N. 40 DEL 5 GIUGNO DI
CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 (DECRETO LIQUIDITA'), E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

**Finanziamenti finalizzati ad investimenti/sostegno al circolante di importo nel limite del
plafond disponibile della garanzia concedibile [max di euro 5 milioni per singola
impresa]
(Decreto Liquidità, art. 13 comma 1 lettera c - art. 13 comma 11)**

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
5,66 %**

Calcolato al tasso di interesse del 5,00 % su un capitale di € 100.000,00 per la durata di 60 mesi

Il TAEG sopra riportato ha solo valore indicativo essendo formulato in relazione all'esempio considerato.

VOCI		COSTI
	DURATA (mesi)	fino a 96 mesi, comprensivo del preammortamento fino a 18 mesi, elevabile a 24 mesi per importi superiori a 25.000,00 euro, per finanziamenti assistiti da Garanzia MCC, richiesta nell'ambito del regime di aiuti "temporary framework". fino a 120 mesi, comprensivo del preammortamento fino a 18 mesi, elevabile a 24 mesi per importi superiori a 25.000,00 euro, per finanziamenti assistiti da Garanzia ISMEA, richiesta nell'ambito del regime di aiuti "temporary framework". Per Regimi di Aiuti diverso dal "temporary framework" si rimanda al Foglio Informativo della specifica tipologia di garanzia richiesta in procedura ordinaria (Regime di Aiuti De Minimis e/o Regime in Esenzione Reg. 651/2014).
TASSI	TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO (*)	5,00%
	TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO	Uguale al tasso di interesse nominale annuo.
	TASSO DI MORA	tasso del finanziamento maggiorato di 3 punti percentuali

(*) Tasso fisso valido per tutta la durata del finanziamento

FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI AI SENSI DELLA LEGGE N. 40 DEL 5 GIUGNO DI
CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 (DECRETO LIQUIDITA'), E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Interventi con finalità di rifinanziamento (Decreto Liquidità, art. 13 comma 1 lettera e - art. 13 comma 11)

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
5,66 %

Calcolato al tasso di interesse del 5,00 % su un capitale di € 100.000,00 per la durata di 60 mesi

Il TAEG sopra riportato ha solo valore indicativo essendo formulato in relazione all'esempio considerato.

VOCI		COSTI
	DURATA (mesi)	fino a 96 mesi, comprensivo del preammortamento fino a 18 mesi, elevabile a 24 mesi per importi superiori a 25.000,00 euro, per finanziamenti assistiti da Garanzia MCC, richiesta nell'ambito del regime di aiuti "temporary framework". fino a 120 mesi, comprensivo del preammortamento fino a 18 mesi, elevabile a 24 mesi per importi superiori a 25.000,00 euro, per finanziamenti assistiti da Garanzia ISMEA, richiesta nell'ambito del regime di aiuti "temporary framework". Per Regimi di Aiuti diverso dal "temporary framework" si rimanda al Foglio Informativo della specifica tipologia di garanzia richiesta in procedura ordinaria (Regime di Aiuti De Minimis e/o Regime in Esenzione Reg. 651/2014).
TASSI	TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO (*)	5,00%
	TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO	Uguale al tasso di interesse nominale annuo.
	TASSO DI MORA	tasso del finanziamento maggiorato di 3 punti percentuali

(*) Tasso fisso valido per tutta la durata del finanziamento

FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI AI SENSI DELLA LEGGE N. 40 DEL 5 GIUGNO DI
CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 (DECRETO LIQUIDITA'), E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

**LE SEGUENTI VOCI DI SPESA SI RIFERISCONO AL FINANZIAMENTO DI IMPORTO
MAX DI EURO 30.000,00 (Decreto Liquidità, art. 13 comma 1 lettera m)**

VOCI		COSTI
SPESA PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	Istruttoria	Euro 0,00
	Costo della garanzia del Fondo	Euro 0,00
	Rimborso spese	nessuna
	GESTIONE PRATICA	nessuna
	INCASSO RATA	Gratuita
	SPESE PER COMUNICAZIONI (ART. 118 DEL TUB)	Gratuite
	SPESE PER COMUNICAZIONI (ES. DOCUMENTO DI SINTESI PERIODICO ECC...) (ART. 119 E ART. 127-BIS DEL TUB)	€ 0,85 (se cartacee); Gratuite (se disposte on line)
	PIANO DI AMMORTAMENTO	TIPO DI AMMORTAMENTO
TIPOLOGIA DI RATA		Rata a quote di capitale crescenti
PERIODICITÀ DELLE RATE		Mensile

Data Aggiornamento 01/02/2022

Foglio Informativo Finanziamenti Chirografari alle Imprese Decreto Liquidità
(pag. 9 di 15)

FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI AI SENSI DELLA LEGGE N. 40 DEL 5 GIUGNO DI
CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 (DECRETO LIQUIDITA'), E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

**LE SEGUENTI VOCI DI SPESA SI RIFERISCONO ALLE RIMANENTI TIPOLOGIE DI
FINANZIAMENTI (Decreto Liquidità, art. 13 comma 1 lettere n, c, e):**

VOCI		COSTI	
PIANO DI AMMORTAMENTO		Istruttoria	1,50% sul capitale finanziato con un minimo di Euro 250,00 per le pratiche lavorate con la garanzia di MCC; 2,00% sul capitale finanziato per le pratiche lavorate con la garanzia di ISMEA.
		Costo della garanzia del Fondo	Euro 0,00
		Rimborso spese	nessuna
	SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	GESTIONE PRATICA	nessuna
		INCASSO RATA	Gratuita (con addebito in conto)
		INCASSO RATA	€ 2,50 pagamento allo sportello
		SPESE PER COMUNICAZIONI (ART. 118 DEL TUB)	Gratuite
		SPESE PER COMUNICAZIONI (ES. DOCUMENTO DI SINTESI PERIODICO ECC...) (ART. 119 E ART. 127-BIS DEL TUB)	€ 0,85 (se cartacee); Gratuite (se disposte on line)
		TIPO DI AMMORTAMENTO	francese
		TIPOLOGIA DI RATA	Rata a quote di capitale crescenti
	PERIODICITÀ DELLE RATE	Mensile	

Data Aggiornamento 01/02/2022

Foglio Informativo Finanziamenti Chirografari alle Imprese Decreto Liquidità
(pag. 10 di 15)

FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI AI SENSI DELLA LEGGE N. 40 DEL 5 GIUGNO DI
CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 (DECRETO LIQUIDITA'), E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (mesi)	Importo della rata mensile per € 25.000,00 di capitale
5,00 %	60	€ 471,78

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (mesi)	Importo della rata mensile per € 100.000,00 di capitale
5,00 %	60	€ 1.887,12

Imposte	<p>Imposte ordinarie secondo le previsioni di legge:</p> <ul style="list-style-type: none">• Imposta di bollo: Euro 16,00;• Imposta di registro: Euro 200,00; <p>In alternativa alle suddette imposte potrà essere applicata:</p> <p>Imposta sostitutiva secondo le prescrizioni di legge</p> <ul style="list-style-type: none">• Pari allo 0,25% per acquisto, costruzione, ristrutturazione dell'immobile destinato a prima casa e per tutti i finanziamenti a medio e lungo termine che non si riferiscono all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo;• pari al 2% della somma erogata in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione di immobile ad uso abitativo (non prima casa).
---------	--

FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI AI SENSI DELLA LEGGE N. 40 DEL 5 GIUGNO DI
CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 (DECRETO LIQUIDITA'), E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

TEMPI DI EROGAZIONE	
Durata dell'istruttoria	10 giorni
Disponibilità dell'importo	15 giorni lavorativi dalla stipula, salvo diversa pattuizione fra le parti.

AVVERTENZE

Per le condizioni economiche relative al Servizio di gestione documentale si deve far riferimento al relativo Foglio Informativo disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, senza alcuna spesa, i finanziamenti di importo max di Euro 30.000,00 (di cui al Decreto Liquidità, art. 13 comma 1 lettera m) con un preavviso scritto di almeno 5 giorni.

Per i finanziamenti di cui al Decreto Liquidità art. 13 comma 1 lettera n, c, e) il cliente ha la possibilità, previo preavviso di almeno 5 giorni, di poter estinguere in maniera anticipata il finanziamento in tutto o in parte pagando una commissione che non potrà superare il 2,00%. E' da tenere presente che la scelta per l'estinzione totale porta come conseguenza l'estinzione del rapporto attraverso la restituzione del capitale rimanente e gli interessi che sono nel frattempo maturati.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui la parte mutuataria ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/Intermediario, il cliente non deve sostenere alcun costo.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca ai seguenti indirizzi:

- Ufficio Reclami Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Via Ottavio Serena n. 13 – 70022 Altamura (BA);
- bppbreclami@bppb.it;
- bppbreclami@pec.bppb.it;

in alternativa allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca.

L'intermediario provvederà a rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.

Per i reclami afferenti i servizi di pagamento la Banca risponderà entro 15 giornate lavorative; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI AI SENSI DELLA LEGGE N. 40 DEL 5 GIUGNO DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 (DECRETO LIQUIDITA'), E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Se il Cliente non rimane soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di legge, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) -per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it-, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione - finalizzato al raggiungimento di un accordo - ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile il relativo Regolamento;

- oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI AI SENSI DELLA LEGGE N. 40 DEL 5 GIUGNO DI
CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 (DECRETO LIQUIDITA'), E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

LEGENDA	
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Parametro di indicizzazione (per i finanziamenti a tasso variabile) / Parametro di riferimento (per i finanziamenti a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumentata.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento all'entrata in ammortamento e vengono corrisposti contestualmente al pagamento della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di

Data Aggiornamento 01/02/2022

FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI AI SENSI DELLA LEGGE N. 40 DEL 5 GIUGNO DI
CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 (DECRETO LIQUIDITA'), E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

	interesse è usurario, quindi vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria di operazione interessata, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato ed il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a).
--	---